

Regolamento della Camera di Commercio di Como per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento da parte della Camera di Commercio di Como (di seguito denominata Camera di Commercio) di incarichi di lavoro autonomo e collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione e il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza e imparzialità nell'individuazione degli esperti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile e delle disposizioni a essi seguenti, aventi natura di:
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
4. Il presente regolamento si applica alle procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - per studi, ricerche, consulenze e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
 - a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati e elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la Camera di Commercio può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti in possesso di requisiti di particolare e comprovata specializzazione, nel limite delle spese previste e consentite per tali finalità, in sintonia con le disposizioni di finanza pubblica, e in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle Camere di Commercio e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - la Camera di Commercio deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e che la propria struttura organizzativa non sia in grado di assicurare le medesime prestazioni, evidenziando l'alta professionalità richiesta;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e comportare il ricorso esterno a esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria attinente l'oggetto dell'incarico;
 - si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di incarichi per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. La Camera di Commercio procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi e all'articolo 4 del presente regolamento, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi da esporre all'Albo camerale, sul sito Internet dell'Ente (www.co.camcom.it) o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti procedurali.
2. L'avvio della procedura è disposto con determinazione del Segretario generale o del dirigente competente.
3. Negli avvisi sono evidenziati:
 - l'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa e promozionale della Camera di Commercio, il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - la tipologia di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - la durata dell'incarico;
 - il compenso previsto, congruo rispetto all'utilità conseguita dall'Ente e alla professionalità richiesta, e la tempistica di erogazione del medesimo;
 - le modalità di presentazione del curriculum professionale e/o altra documentazione richiesta;
 - l'indicazione del responsabile del procedimento.
4. Nell'avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - dichiarare di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero, se del caso, rendere specifica dichiarazione circa natura e stato del procedimento;
 - essere in possesso del requisito, ove necessario, della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
6. La Camera di Commercio procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
 - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione;
7. In relazione alle peculiarità dell'incarico, la Camera di Commercio definirà, indicandoli di volta in volta nell'avviso, un ordine di priorità e, laddove possibile e opportuno, una ponderazione degli elementi di valutazione riferibili ai criteri riportati al precedente comma 6, oltre a eventuali ulteriori criteri di comparazione.
8. Per le collaborazioni coordinate e continuative, riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, potranno essere previsti colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
9. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di specifici requisiti di professionalità e di abilità, la Camera di Commercio, ferma restando l'applicazione degli altri commi del presente articolo e in luogo della pubblicazione dell'avviso di selezione previsto al precedente comma 1, individua i soggetti da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,

rotazione e seleziona almeno tre soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, a cui indirizzare una lettera di invito contenente gli elementi previsti per l'avviso di selezione.

10. Per gli incarichi di progettazione e direzione lavori si applica quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 163/2006).
11. Per gli incarichi di difesa e di rappresentanza in giudizio o in procedure di conciliazione per si applica quanto previsto in materia dal codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 163/2006).

Articolo 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 2 e assicurando comunque, ove possibile, il principio della rotazione negli incarichi, la Camera di Commercio può conferire a esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - per l'affidamento di incarichi ai componenti dell'Organo di Valutazione Strategica (Nucleo di Valutazione), che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. n.165/2001;
 - in caso di esito negativo delle procedure comparative previste dal precedente articolo 3, a condizione che non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previste dall'avviso di selezione o dalla lettera d'invito;
 - per le collaborazioni meramente occasionali e di importo inferiore a 5.000 euro che si esauriscono in una prestazione episodica o saltuaria caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente l'immediato raggiungimento del fine. Sono tali, a esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
 - in casi di particolare urgenza, quando condizioni indipendenti dall'Ente non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative, compresi in particolare incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche incompatibili con l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - nel caso di conferimento al medesimo soggetto già affidatario dell'incarico originario di nuovi incarichi consistenti nello sviluppo di ulteriori fasi dell'attività o del progetto inizialmente affidato allo stesso; in questa ipotesi l'affidamento diretto è consentito solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e tale eventualità deve essere espressamente indicata nell'avviso di selezione o nella lettera invito di cui al precedente articolo 3 relativi all'incarico originario;
 - per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
 - nel caso di incarichi per importi inferiori a 20.000 euro (esclusa IVA e contributi obbligatori), con esclusione esplicita di raggugli a consuntivo del corrispettivo che possano determinare il superamento di tale soglia.

Articolo 5 - Formalizzazione dell'incarico

1. Gli incarichi sono conferiti, a seguito di determinazione del Segretario generale o del dirigente responsabile, mediante stipulazione di un atto di natura contrattuale (disciplinare di incarico) nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato.
2. L'interessato dovrà disporre delle eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della prestazione, ivi comprese quelle connesse all'eventuale status di dipendente pubblico.
3. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali:

- l'oggetto, la durata e il luogo di esecuzione della prestazione;
 - le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - l'ammontare del compenso.
4. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta e può essere prorogata, ove la Camera di Commercio ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.
 5. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
 6. L'affidamento dell'incarico e l'ammontare del compenso, proporzionale all'utilità conseguita, devono essere comunicati all'interessato dal Segretario Generale e/o dal dirigente competente e devono essere pubblicati sul sito Internet della Camera di commercio.
 7. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato, con dichiarazione espressa di approvazione del disciplinare d'incarico, ed esperite le formalità pubblicitarie eventualmente applicabili al caso di specie di cui al successivo articolo 7.
 8. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 6 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Segretario Generale e/o il dirigente responsabile verificano il corretto svolgimento dell'incarico e il suo buon esito mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato nell'atto del conferimento.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero possono considerarsi verificati gli estremi di un inadempimento contrattuale e promosse le opportune azioni.

Articolo 7 - Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. La Camera di Commercio rende noti gli incarichi soggetti a pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti mediante formazione periodica di elenchi di consulenti e esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, pubblicati sul sito Internet della Camera di Commercio, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto, la durata e il compenso.
3. L'efficacia degli incarichi decorre dalla data di pubblicazione dei dati di cui al comma precedente.
4. Gli atti di spesa relativi all'assegnazione di incarichi superiori a 5.000 euro sono trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi delle disposizioni vigenti.